



BILANCIO D'ESERCIZIO 2024:

IMPATTI APPLICATIVI E NOVITÀ FISCALI

Formia, 11 aprile 2024

Prof. Dott. Raffaele MARCELLO

Ricercatore di Economia aziendale
Dipartimento di Scienze aziendali - Management & Innovation Systems (DISA-MIS)
Università degli studi di Salerno
Dottore Commercialista - Revisore Legale



DERIVAZIONE RAFFORZATA

L'art. 83, TUIR, stabilisce che le regole inerenti al principio della derivazione rafforzata si applichino anche al bilancio OIC. Tale effetto si sostanzia, sia per quelle imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS, ma anche per quelle che lo redigono in base alle disposizioni del Codice Civile, nel riconoscimento a livello fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione; tutto ciò in conformità delle disposizioni dei principi contabili di riferimento, anche in deroga di quanto stabilito dal TUIR.

SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Qualificazione	<p>Qualificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none">• lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito);• se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie);• se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC adopter), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).
Classificazione	<p>Classificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., fondi di ripristino e bonifica);• la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).
Imputazione temporale	<p>Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione);• il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR). <p>Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.</p>

ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA (1)

Derivazione rafforzata per micro-imprese



Il principio della derivazione rafforzata **si applica alle micro-imprese (art. 2435- *ter*, c.c.) che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.** Pertanto, la derivazione rafforzata si applicherà a tutte le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e a quelle che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile, a esclusione delle micro-imprese che non optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Le disposizioni si applicano a partire **dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022** (a decorrere dal 2022).

ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA (2)

Derivazione rafforzata per micro imprese in materia di errori contabili

I criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998).

Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (a decorrere dal 2022).

ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA (3)

Società di capitali

NO microimprese (perché non applicano la derivazione rafforzata)

Soggetti	Articoli c.c.	Totale attivo SP	Ricavi netti delle vendite / prestazioni	N. medio dip. nell'esercizio	Composizione bilancio
Micro imprese	Art. 2435-ter	(fino a) € 175.000	(fino a) € 350.000	(fino a) 5	SP - CE
Piccole imprese	Art. 2435-bis	(fino a) € 4.400.000	(fino a) € 8.800.000	(fino a) 50	SP - CE - Nota integrativa
Grandi imprese	Artt. da 2423 a 2427-bis	(oltre) € 4.400.000	(oltre) € 8.800.000	(oltre) 50	SP - CE - NI - Rend. finanziario - Relazione gestione



SOGGETTI SOTTOPOSTI A REVISIONE LEGALE DEI CONTI



ERRORI

OIC 29 - ERRORI CORREGGIBILI

- Imprecisioni matematiche;
- erronee interpretazioni di fatti;
- negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

Non costituiscono errori

a. le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento,

b. l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.

Rilevanza del periodo d'imputazione in bilancio per le correzioni di errori contabili

LO STABILISCONO GLI AMMINISTRATORI (L'ORGANO DI CONTROLLO RILASCIATA PARERE)

Errori rilevanti

Sono quelli che, da soli o insieme ad altri errori, influenzano le decisioni economiche degli utilizzatori di bilancio.

Errori non rilevanti

Sono quelli che non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta.

Impatto solo sul PN
NO variazione risultato d'esercizio

Impatto sul CE
Variazione risultato d'esercizio

AGGIORNAMENTI SECONDO NORMATIVE (1)

1

21 dicembre 2023, Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

2

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie L del 22 dicembre 2023 il Regolamento (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023, che adotta i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESRS).

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

AGGIORNAMENTI SECONDO NORMATIVE (2)

3 L'articolo 1, commi 52 e 53, della legge di bilancio 2024 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), posseduti al 1° gennaio 2024, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16% da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024.

Il profilo soggettivo, possono accedere alla rideterminazione del valore:

- le persone fisiche
- le società semplici e le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir)
- gli enti non commerciali, per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa i non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Profilo oggettivo, che sono gli asset detenuti, dagli stessi soggetti al di fuori dell'esercizio di impresa, alla data del 1° gennaio 2024, delle partecipazioni negoziate (già incluse dalla precedente legge di bilancio 2023) e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Sotto il profilo temporale, i nuovi termini della rivalutazione 2024 da tenere in considerazione sono:

1. il 1° gennaio 2024, data in cui i beni interessati dalla rivalutazione devono essere posseduti dal contribuente
2. il 30 giugno 2024, data in cui si deve procedere alla redazione e al giuramento della perizia di stima
3. il 30 giugno 2024, data di decorrenza del termine di versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva.

Per la determinazione dei valori:

- **valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate** la circolare n. 1/2021
- **costo o valore di acquisto di partecipazioni "quotate"** la circolare n.16/2023.

AGGIORNAMENTI SECONDO NORMATIVE (3)

4

RIALLINEAMENTO DEI VALORI DEL MAGAZZINO

La Legge di Bilancio 2024 introduce nell'articolo 20 l'opportunità di riallineare i valori di magazzino con quelli riportati in contabilità.

5

PROROGATA DEROGA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI

Con decreto del MEF del 14 settembre 2023 in GU n. 223 del 23 settembre è stata estesa anche ai bilanci 2023 la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante


6

PROROGA SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Il DL 198/2022 (COV L. 14/2023 -cd milleproroghe) ha esteso il regime derogatorio agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023)

7

CODICE DELLA CRISI E INSOLVENZA

- 1) INFORMATIVA ADEGUATI ASSETTI (Check List FDC del 25 luglio 2023)
 - 2) VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' AZIENDALE PER IL TRAMITE DI INDICATORI E DEI DATI PREVISIONALI (IMPORTANTE IL BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO)
- 

8

DOCUMENTO FNC del 6 novembre 2023

L'INFORMATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA E LA BANCABILITÀ DELLE PMI: INDICAZIONI EBA-GL LOM E SPUNTI OPERATIVI.

21 dicembre 2023, Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE Nuovi criteri dimensionali per le imprese Europee: effetti sull'applicazione della CSRD (1)

1 Lo scopo: riduzione delle imprese obbligate alla rendicontazione sociale per evitare di sostenere oneri amministrativi e di rendicontazione sproporzionati per alcune imprese.

2 L'aumento dei tassi d'inflazione (secondo dati Eurostat, dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l'inflazione cumulata si è attestata al 24,3 per cento nella zona euro e al 27,2 per cento nell'intera Unione) ha comportato aumento delle imprese obbligate al recepimento delle Direttiva, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) già a partire dall'esercizio 2025

3 I nuovi criteri determinano:

- 1) una misura equa e proporzionata in favore di tutte quelle imprese che, a causa dell'aumento dell'inflazione (soprattutto degli ultimi due anni), si sono trovate inaspettatamente soggette alla CSRD;**
- 2) dall'altro, la riduzione delle imprese soggette all'applicazione della CSRD ostacola il raggiungimento degli obiettivi climatici europei e limita la disponibilità di informazioni affidabili sulla sostenibilità necessarie per le istituzioni finanziarie o investitori al fine adempiere ai propri obblighi di rendicontazione della sostenibilità e per la due diligence nelle decisioni di prestito e investimento.**
- 3) Le modifiche permettono più tempo alle imprese per implementare politiche ESG e relativa rendicontazione.**


21 dicembre 2023, Direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione del 17 ottobre 2023 che modifica la direttiva 2013/34/UE Nuovi criteri dimensionali per le imprese Europee: effetti sull'applicazione della CSRD (2)

Saranno soggette all'obbligo di rendicontazione di sostenibilità (per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025) le imprese con almeno due requisiti tra: 250 addetti (non modificato) e/o ricavi maggiori di euro 50 milioni (in precedenza 40) e/o Stato Patrimoniale superiore a euro 25 milioni (in precedenza 20).

		Stato Patrimoniale	Ricavi vendite e prestazioni
MICRO IMPRESE	ATTUALE	350.000	700.000
	ADEGUATO	450.000	900.000
	INCREMENTO	28,6%	28,6%
PICCOLE IMPRESE (LIMITE INFER)	ATTUALE	4.000.000	8.000.000
	ADEGUATO	5.000.000	10.000.000
	INCREMENTO	25 %	25 %
PICCOLE IMPRESE (LIMITE SUPER)	ATTUALE	6.000.000	12.000.000
	ADEGUATO	7.500.000	15.000.000
	INCREMENTO	25 %	25 %
IMPRESE MEDIO/GRANDI	ATTUALE	20.000.000	40.000.000
	ADEGUATO	25.000.000	50.000.000
	INCREMENTO	25 %	25 %

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (1)

Lo scorso 14 settembre 2023 il MEF ha emesso decreto pubblicato in GU n. 223 che prevede che la disposizione di cui art.45 c. 3-octies e 3-novies del DL 31 giugno 2022 n.73 (conv. L. 4 agosto 2022 n. 122 (c.d. DL Semplificazioni fiscali) si applicano anche per tutto esercizio 2023



Il nuovo decreto ripropone norma già applicata negli esercizi dal 2008 al 2012 e dal 2018 al 2020 consente in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari di **NON SVALUTARE I TITOLI DEL CIRCOLANTE.**

In sostanza anche nei bilanci 2023 sarà possibile derogare dal criterio di valutazione previsto dall' art. 2426 cc c. 1 n. 9 del cc che impone di valutare i titoli che non costituiscono immobilizzazioni « al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, se minore del costo»

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (2)

Per il corretto recepimento della deroga rimangono valide le disposizioni statuite da:

- 1** **Art. 45 commi 3-octies e 3-novies del DL 73/2022**
- 2** **DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC 11 del 14 febbraio 2023**
- 3** **Per settore Assicurativo Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022**

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (3)

1

La deroga ha carattere facoltativo in quanto rimane possibile l'adozione dei criteri ordinari per cui la possibilità di svalutare in titoli

2

La deroga si applica ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali per cui ai soggetti OIC

3

La deroga riguarda «i titoli non destinati a permanere durevolmente» nel patrimonio dell'impresa e quindi i titoli iscritti nell'attivo circolante. Il riferimento ai « titoli» deve essere inteso in senso ampio tale da comprendere sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati) che i titoli di debito (obbligazioni, titoli di stato e quote di fondi comune di investimento)

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (4)

4

La deroga si applica anche ai titoli acquistati nel 2023. In tale ipotesi il riferimento per la valutazione è il « costo di acquisto»

5

La possibilità di non svalutare i titoli è ammessa a condizione che la PERDITA NON ABBIA CARATTERE DUREVOLE

6

Le imprese che si avvalgono della deroga sono poi obbligate a destinare ad una RISERVA INDISPONIBILE utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni in esame e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (5)

OIC DOCUMENTO INTERPRETATIVO 11 -Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122): Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati (1)

18 ottobre 2022, L'OIC pubblica in consultazione il Documento Interpretativo 11 "Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati".

Conclusione consultazione 2 novembre 2022

Versione definitiva entrata in vigore 14 febbraio 2023



Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 45 comma 3-octies e 3-decies del Decreto Legge 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022 n° 122

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (6)

A QUALI TITOLI SI RIFERISCE LA NORMA?

1

I titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo Circolante. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "Titoli di debito" e l'OIC 21 "Partecipazioni".

2

Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 "*Strumenti finanziari derivati*", in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

La norma riconosce la facoltà di applicare le disposizioni solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio e non considerare quindi la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante. Per consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga, è richiesto di specificare nella nota integrativa i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (7)

3

La società che si avvale della facoltà di deroga valuta i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2021 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2021, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le perdite di carattere durevole sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21.

Pertanto non è consentito l'utilizzo della deroga nei casi in cui gli elementi che rendono accertato il minor valore espresso dal mercato alla data di chiusura dell'esercizio intervengono dopo tale data.

È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell'esercizio.

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (8)

NOTA INTEGRATIVA

Le società che si avvalgono della deroga prevista dalla norma forniscono informazioni circa:

- le **modalità con cui si è avvalsa della deroga**, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga; e
- la **differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.**

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (9)

CRITICITA'(1)

Sono esposti nello stato patrimoniale, nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante secondo la classificazione prevista dall'articolo 2424 del Codice civile:

- 1. i titoli immobilizzati: BIII3) "altri titoli";**
- 2. i titoli non immobilizzati: CIII6) "altri titoli".**

La classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo.

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante.

Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.

In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante.

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (10)

CRITICITA'(2)

Devono escludersi le perdite di carattere durevole.

Al riguardo l'OIC 20 precisa che, **le fluttuazioni temporanee dei titoli al ribasso di per sé non sono da considerarsi perdite durevoli**, seppure possano essere un segnale di allarme.

Per valutare che vi sia effettivamente una perdita durevole di valore di un titolo, è opportuno verificare che l'emittente abbia la capacità di corrispondere gli interessi o che il possessore possa realizzare il titolo, oppure ancora, osservare la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente.

PROROGA DEROGA VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE (11)

Gli indicatori di deterioramento della solvibilità dell'emittente sono:

- il ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi;
- la ristrutturazione del debito;
- il valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilanci;
- gli indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza;
- l'evento di default;
- l'ammissione a procedure concorsuali.

Per le perdite durevoli che si manifestano solo alla fine dell'esercizio, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 3-octies della citata Legge, si tiene conto delle disposizioni dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

L'IMPORTANZA DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO

1

**INFORMATIVA PREVISIONALE
(BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO)**

- 1) Adeguatezza assetti
- 2) Dati previsionali per calcolo indicatori
- 3) Valutazione continuità aziendale

2

INFORMATIVA CONSUNTIVA

- NOTA INTEGRATIVA
- RELAZIONE SULLA GESTIONE
- REPORT SOSTENIBILITA'

**CONTINUITA'
INDICATORI
ASSETTI**

**ASSETTI
INFORMATIVA NO
FINANCIAL**

1. INFORMATIVA NON FINANZIARIA
2. ESG
3. DIRETTIVA EUROPEA

INFORMATIVA PREVISIONALE (1)

1

ADEGUATI ASSETTI

CNECEC e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, *Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative*, 25 luglio 2023

1. Modello di Business- 6 quesiti
2. Modello Gestionale -8 quesiti
3. Adeguati Assetti Organizzativi- 21 quesiti
4. Adeguati Assetti Amministrativi- 11 quesiti
5. Adeguati Assetti Contabili- 15 quesiti

Per la valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono previste in calce alle check lis le seguenti tre specifiche valutazioni di sintesi:

 Criticità da evidenziare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa

 Giudizio finale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa

 Eventuali suggerimenti per migliorare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa

INFORMATIVA PREVISIONALE (2)

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Quesito 7 : l'organo di amministrazione o l'imprenditore agiscono in presenza di un piano industriale

Quesito 8 : l'organo di amministrazione o l'imprenditore agiscono in presenza di piani operativi

ASSETTO CONTABILE

Quesito 9 : l'analisi degli indici e degli indicatori è effettuata in un'ottica di continuità aziendale e ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa


Quesito 10 : l'impresa è dotata di un sistema di controllo di gestione

Quesito 11 : l'impresa è dotata di un sistema di contabilità analitica

Quesito 13 : l'impresa è dotata di un sistema di budgeting e reporting

Quesito 14 : con quale cadenza l'impresa gestisce la reportistica relativa agli scostamenti

APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (1)



APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (2)

1

ANALISI DEI COSTI

2

REDAZIONE DEL BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO (di cui il BUDGET DI TESORERIA è componente fondamentale)

3

BUDGETARY CONTROL- GAP ANALYSIS

APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (3)

Contabilità generale

I costi sono utilizzati per dare un valore alle rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) e per calcolare il costo del venduto

Contabilità analitico-gestionale


I costi sono utilizzati per pianificare, controllare, dirigere e assumere decisioni




L'attenzione si sposta dai fatti di natura contabile a quelli di natura gestionale

APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (4)

CENTRALITA' DEL BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO PER CCI




APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (5)



APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (6)

L'IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

La pianificazione finanziaria è lo strumento principe per la riduzione del rischio d'impresa: le imprese devono migliorare le proprie previsioni finanziarie per massimizzare l'utilità delle proprie risorse.




APPROCCIO AL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA PIANIFICAZIONE: IL SUPPORTO DEL BUDGET PER IL BILANCIO (7)

**FLUSSO di
Cassa
Previsionale**

Per aziende medio-grandi(quotate) esigenza conoscitiva per investitori

Per aziende medio-piccole esigenza conoscitiva per mercato del credito (Banche) che non prestano più attenzione agli ultimi bilanci ma alla capacità delle aziende di rimborsare le rate del prestito



Le banche valutano con più attenzione la capacità di generare cash flow operativo positivo (ossia autofinanziamento)

La ricostruzione del flusso generato dalla gestione reddituale è solo una delle misure dell'autofinanziamento aziendale. Il documento che evidenzia in dettaglio quale attività aziendale abbia generato o assorbito liquidità è il prospetto di Cash Flow o **Rendiconto Finanziario (preventivo). Con il prospetto di C.F. della variazioni di liquidità è anche possibile determinare l'importo delle liquidità di cassa alla fine del periodo di un piano.**

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (1)

LA VALUTAZIONE DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA'

DALL'OIC 11

OIC 11 individua, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, il corretto trattamento contabile da seguire, sia in termini di criteri di valutazione da adottare (di funzionamento ovvero di liquidazione) che di riflessi sull'informativa da fornire in bilancio.

1) **ASSENZA DI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE**

2) **PRESENZA DI SIGNIFICATIVE INCERTEZZE**

3) **MANCANZA DI RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

AL CCI

In Nota Integrativa devono essere fornite le indicazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a

Devono essere inoltre esplicitate le ragioni che qualificano le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (2)



AL CCI

CONTINUITA' = EQUILIBRIO GESTIONALE



INDICATORI
Redditali
Patrimoniali
finanziari

1

Documento CNDCEC, Indici di allerta, ex art. 13, co.2
Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ottobre 2019

2

DL 82/2022
Test Pratico per la sostenibilità : **NB DATI PREVISIONALI**

3

Set indicatori per « analisi di bilancio »

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (3)

Secondo quanto statuito dalla Sezione 1 del decreto la **valutazione dello stato di salute dell'azienda avviene rapportando l'entità del debito che deve essere ristrutturato con i flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio:**

ENTITA DEL DEBITO DA RISTRUTTURARE (TOTALE A)

FLUSSI ANNUI AL SERVIZIO DEL DEBITO (TOTALE B)

ENTITA DEL DEBITO DA RISTRUTTURARE

	Debito scaduto (di cui relativo a iscrizioni a ruolo)	
(+)	debito riscadenziato o oggetto di moratorie	
(+)	linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	
(+)	rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
(+)	investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	
(-)	ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	
(-)	nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	
(-)	stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	
TOTALE A		

FLUSSI ANNUALI AL SERVIZIO DEL DEBITO

	Margine operativo lordo prospettico stimato normalizzato annuo prima delle componenti non ricorrenti a regime	
(-)	investimenti di mantenimento annui a regime	
(-)	imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	
TOTALE B		

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (4)

I FLUSSI ANNUI AL SERVIZIO DEL DEBITO

Equilibrio
economico
prospettico: flussi
(+)
dal 2° anno

■ I Flussi annui al servizio del debito:

- Margine operativo lordo, **prospettico normalizzato** annuo (**pre-componenti non ricorrenti**)
 - (-) investimenti di mantenimento annui a regime
 - (-) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

Struttura
semplificata
per il calcolo del
**Free cash
flow from
operations**

Stato patrimoniale riclassificato
Conto economico riclassificato
Rendiconto finanziario


I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA'(5)

La stima dei flussi prospettici rappresenta l'aspetto più delicato che deve essere effettuato seguendo delle fasi specifiche:

- 1) Stima dei ricavi**
- 2) Stima dei costi variabili correlati ai ricavi**
- 3) Stima dei costi fissi**
- 4) Stima degli investimenti**
- 5) Stima degli effetti delle iniziative industriali che si intendono intraprendere in discontinuità rispetto al passato;**
- 6) Verifica della coerenza dei dati economici prognostici;**
- 7) Stima dell'effetto delle operazioni straordinarie se previste;**
- 8) Stima del pagamento delle imposte sul reddito**
- 9) Declinazione finanziaria delle grandezze economiche e determinazione dei flussi al servizio**
- 10) Declinazione patrimoniale muovendo dalla situazione contabile di partenza.**

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA'(6)

Considerate le difficoltà e non preparazione da parte delle aziende di minori dimensioni a calcolare il test pratico per la sostenibilità COME PROCEDERE????



1 SET INDICATORI TRADIZIONALI: utilizzano solo dati consuntivi

2 Documento CNDCEC, Indici di allerta, ex art. 13, co.2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ottobre 2019.

IL DSCR: DATI CONSUNTIVI E DATI PREVISIONALI

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (7)

QUALI INDICATORI ???

CODICE PRIMA VERSIONE

1

Valore del Patrimonio Netto sulla base di situazioni periodiche

2

Valore del DSCR calcolato attraverso:

- un budget di tesoreria (rapporto tra le risorse disponibili e le uscite previste)
- rapportando il risultato economico al netto delle componenti non monetarie con semplificato)


3

Utilizzo degli indici settoriali elaborati dal CNDCEC

- a) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari / ricavi);
- b) Indice di adeguatezza patrimoniale (Patrimonio netto / totale debiti);
- c) Indice di ritorno liquido dell'attivo (Risultato economico al netto delle componenti non monetarie / totale attivo di stato patrimoniale);
- d) Indice di liquidità attiva (attività correnti / passività correnti);
- e) Indice di indebitamento tributario e previdenziale (indebitamento tributario + indebitamento previdenziale / totale attivo di Stato Patrimoniale).

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (8)

**CODICE PRIMA VERSIONE
CNDCEC, CRISI DI IMPRESA. INDICE DI ALLERTA, 20 ottobre
2019**



I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (9)

La formula per il calcolo del DSCR consolidata dagli analisti ed esperti può essere sintetizzata come segue:

$$DSCR = \frac{\text{Cash flow operativo}}{\text{Flusso finanziario a servizio del debito}}$$

Per tale indice i valori soglia previsti sono superiori o inferiori all'unità e precisamente:

- 1) DSCR > 1, per cui è attestata la sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi (poiché il cash flow operativo generato eccede gli impegni finanziari a servizio del debito);**
- 2) DSCR < 1, per cui non vi è sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi (poiché il cash flow operativo generato risulta inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando in tal modo situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito).**

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' 10)

Come si calcola:

1° APPROCCIO: dal Budget di Tesoreria

Dal budget di tesoreria si ricavano:

- a) **Il numeratore** è rappresentato dalla somma di tutte le risorse disponibili a servizio del debito rappresentati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa da cui sottrarre tutte le uscite previste riferite allo stesso periodo (tranne i rimborsi dei debiti indicati al denominatore)
- b) **Al denominatore** si sommano le uscite previste contrattualmente per il rimborso dei debiti finanziari (verso le banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' 11

Come si calcola:

2° APPROCCIO: dal Rendiconto Finanziario ai sensi OIC 10 metodo indiretto


- a) Il numeratore** è rappresentato dai flussi operativi al servizio del debito e corrisponde al Free Cash Flow From Operations (FCFO) dei sei mesi successivi . Tale è determinato dalla somma dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (da rigo 26 a rigo 31 del RF) dedotti i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (da rigo 32 a rigo 37), esclusi le disponibilità liquide iniziali e le linee di credito disponibili per il periodo di riferimento.
- b) Il denominatore** corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi ed è dato da:
- pagamenti previsti per capitale ed interessi del debito finanziario;
 - debito fiscale o contributivo, comprensivo delle sanzioni ed interessi, non corrente (ossia non pagato entro le scadenze di legge) il cui pagamento anche rateizzato scade nei sei mesi successivi;
 - debito verso fornitori e altri creditori il cui ritardo di pagamento non supera i limiti della fisiologia

I DATI PREVISIONALI A SUPPORTO VALUTAZIONE CONTINUITA' (12)

SET DI INDICATORI TRADIZIONALI

ANALISI STATICA

ANALISI DINAMICA



LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' DOPO CCI

1

Valutazione secondo APPROCCIO AZIENDALE

- Valutare equilibri gestionali
- Individuare CAUSE dei disequilibri

2

UTILIZZARE DATI CONSUNTIVI

- STATO PATRIMONIALE RICONFIGURATO
- CONTO ECONOMICO RICONFIGURATO
- RENDICONTO FINANZIARIO

3

UTILIZZARE DATI PREVISIONALI


- BUDGET GENERALE DI ESERCIZIO
- PIANI PREVISIONALI

4

UTILIZZARE GLI INDICATORI PER QUANTIFICARE EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO


- Quali indicatori

CENTRALITA' DELLE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2023




INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (1)

STRUTTURA RELAZIONE SULLA GESTIONE art. 2428 cc



- **IL BILANCIO D'ESERCIZIO DEVE ESSERE CORREDATO DA UNA RELAZIONE REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI CONTENENTE INFORMAZIONI SU:**



INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (2)

RELAZIONE AI BILANCI AL 31.12.2023

1

ILLUSTRARE INCERTEZZE CHE POSSONO IMPATTARE SULLA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

2

ILLUSTRARE RIFERIMENTI AGLI ADEGUATI ASSETTI


3

POTENZIARE INFORMAZIONI ESG

[1] Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.

L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi.

REPORT SOSTENIBILITA': A CHE PUNTO SIAMO? (1)



NUOVO APPROCCI

1) DA VOLONTARIO A COGENTE

2) GRADUALE PASSAGGIO DA REGOLE DI TRASPARENZA A REGOLE DI GOVERNANCE

3) AMPLIAMENTO DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE: EFFICACIA EXTRA UE

REPORT SOSTENIBILITA': A CHE PUNTO SIAMO? (2)

RECEPIMENTO GRADUALE: CRITERIO PROPORZIONALITA'

Tipologia Organizzazione	Caratteristiche	Inclusione nel Perimetro CSRD
Grandi aziende già soggette a NFRD	Enti di Interesse Pubblico che rispondono almeno a 2 dei seguenti criteri per 2 esercizi consecutivi: <ul style="list-style-type: none"> • n. dipendenti > 500 • stato patrimoniale > 20 Mln € • ricavi netti > 40 Mln € 	1 gennaio 2024 (report pubblicati nel 2025)
Grandi imprese non soggette a NFRD	Organizzazioni che rispondono almeno a 2 dei seguenti criteri per 2 esercizi consecutivi: <ul style="list-style-type: none"> • n. dipendenti > 250 • stato patrimoniale > 20 Mln € • ricavi netti > 40 Mln € 	1 gennaio 2025 (report pubblicati nel 2026)
PMI quotate ad eccezione delle microimprese	Organizzazioni quotate che rispondono almeno a 2 dei seguenti criteri per 2 esercizi consecutivi: <ul style="list-style-type: none"> • n. dipendenti > 10 • stato patrimoniale > 350.000 € • ricavi netti > 700.000 € 	1 gennaio 2026 (report pubblicati nel 2027)
Imprese extra UE, senza forma giuridica dell'UE (es. aziende in America, Giappone..)	Organizzazioni extra UE che rispondono ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • ricavi netti maturati in area UE > 150 Mln € • presenza in area UE di una società controllata che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o ha una succursale con ricavi netti > 40 Mln € nell'esercizio precedente.⁵² 	1 gennaio 2028 (report pubblicati nel 2029)

REPORT SOSTENIBILITA': A CHE PUNTO SIAMO? (3)


Il 31 luglio 2023 la Commissione Europea adotta la PRIMA SERIE DI PRINCIPI (ESRS) ELABORATI DA EFRAG

Trattasi di 12 linee guida NON SETTORIALI

Carattere Trasversale	ESRS1	Requisiti Generali
	ESRS2	Informazioni Generali
Environmental	ESRS E1	Cambiamento Climatico
	ESRS E2	Inquinamento
	ESRS E3	Acqua e Risorse Marine
	ESRS E4	Biodiversità ed Ecosistemi
	ESRS E5	Uso delle risorse ed Economia circolare
Social	ESRS S1	Forza lavoro propria
	ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore
	ESRS S3	Comunità interessate
	ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali
Governance	ESRS G1	Condotta aziendale

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (1)

CNDCEC, FDC, L'informativa Economica-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL LOM e spunti operativi, 6 novembre 2023




Il Documento evidenzia la necessità per le imprese di fornire una adeguata informativa economico-finanziaria, storica e prospettica, anche a seguito della nuova forma di rapporto banca-impresa prospettata dalle recenti Linee Guida EBA-GL Lom (attinenti alla concessione e al monitoraggio dei prestiti) e delle prescrizioni contenute nel CCI

Gli adeguati strumenti informativi si basano su un approccio forward-looking impostata sul monitoraggio costante delle dinamiche aziendale attraverso l'elaborazione di bilanci infrannuali, budget e business plan, ossia un set informativo più ampio da veicolare agli interlocutori del sistema finanziario

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (2)

**CNDCEC, FDC, L'informativa Economica-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL LOM e spunti operativi, 6 novembre 2023
(segue)**




Da un punto di vista pratico il set informativo deve contenere:

- 1) Riclassificare i bilanci storici relativamente almeno agli ultimi 3 esercizi;**
- 2) Predisporre documenti contabili infrannuali prospettici focalizzati alla stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa prevedendo analisi sia per indici che per flussi**
- 3) Gli INDICATORI DA MONITORARE sono:**
 - variazione del fatturato;**
 - EBIT**
 - EBITDA**
 - Capitale Circolante Netto (CCN)**
 - PFN/EBITDA**
 - DSCR che in ambito bancario è considerato adeguato con valori pari o superiori ad 1,1;**
 - leva finanziaria**
 - Interest Coverage Ratio(di particolare interesse e attenzione nell'attuale contesto di aumento dei tassi di interesse)**

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (3)

**CNDCEC, FDC, L'informativa Economica-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL LOM e spunti operativi, 6 novembre 2023
(segue)**



Inoltre gli istituti di credito al fine di rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario, solitamente verificano l'esistenza di:

- 1) Debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari e previdenziali;**
- 2) Una significativa diminuzione di cash flow futuri**
- 3) Un rapporto PFN/EBITDA superiore a 5**
- 4) Ultimi due bilanci in perdita**
- 5) Riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto esercizio precedente;**
- 6) Riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto esercizio precedente**

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (4)

Allegato 2 delle Linee Guida EBA : Informazioni per la valutazione del merito di credito delle imprese

1. Informazioni sulla finalità del prestito
2. Nel caso richiesta prova della finalità del prestito
3. Prospetti di Bilancio e relative Note delle singole società e del gruppo
4. Relazione/ prospetto anzianità crediti
5. Piano aziendale anche con finalità del prestito
6. Proiezione finanziaria (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Flusso di Cassa)
7. Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali
8. Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento
9. Informazioni sul rating di credito esterno del cliente
10. Informazioni su clausole restrittive e sul loro rispetto da parte del cliente
11. Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta
12. Informazioni sulle garanzie reali
13. Attestazione della proprietà della garanzia reale
14. Attestazione del valore della garanzia reale
15. Attestazione dell'assicurazione della garanzia reale
16. Informazione sull'esigibilità della garanzia
17. Informazioni sulle garanzie personali, altri fattori di attenuazione del rischio del credito e garanti
18. Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta del finanziamento del terrorismo

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (5)

Allegato 3 delle Linee Guida EBA: Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito alle imprese

1. EQUITY RATIO : (capitale proprio/totale attivo)
2. DEBT TO EQUITY a lungo termine
3. EBITDA
4. DEBT YELD (Risultato netto di gestione/importo del prestito)
5. Debito gravato da interessi/EBITDA
6. Enterprise Value
7. Capitalisation Rate (Risultato Netto di gestione/Valore di Mercato)
8. Qualità dell'attivo
9. Total Debit Service Coverage Ratio (EBITDA/Servizio del Debito Complessivo)
10. Cash Debt Coverage Ratio (Flusso di Cassa Netto generato dall'attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)
11. Coverage Ratio (totale attività corrente diviso per totale debito a breve termine)
12. Analisi dei flussi di cassa futuri
13. Rendimento delle attività totali
14. Debt Service
15. Loan to Cost
16. Interest Coverage Ratio
17. Return on Equity Ratio (utile al netto di interessi e imposte/media del capitale proprio)
18. Redditività del capitale investito
19. Margine di Profitto Netto
20. Andamento del fatturato

BANCABILITA' AZIENDALE: IL BILANCIO NON BASTA (6)

Secondo le indicazioni fornite a supporto dell'analisi delle metriche dalle Linee Guide si evince che comunque le stesse non sono vincolanti per gli Istituti di Credito in quanto possono valutare la scelta di quelli più idonei per i loro clienti. Ciò che invece viene raccomandato agli stessi Istituti che la decisione del credito dovrà essere ben documentata basata sull'analisi dettagliata dei piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie e da tutti i rischi che possono impattare sul business ivi compresi anche i fattori ESG.

Di tale rilevante cambiamento in atto è fondamentale che in particolare i consulenti, fra cui in primis i dottori commercialisti, abbiamo ben chiaro le nuove regole da seguire per predisporre una adeguata informativa di bilancio a supporto della definizione di un solido e trasparente rapporto fra banche ed imprese.

LE NOVITA'





- 1. Le immissioni di utili occulti mascherata da finanziamento soci**
- 2. Nomina dell'organo di controllo nelle Srl: nuovo appuntamento**
- 3. Bilancio 2023: possibili le assemblee a distanza**
- 4. Bilancio 2023: sospensione ammortamenti da esporre in nota integrativa**
- 5. Bilancio 2023: approvazione e versamento imposte**
- 6. I compensi corrisposti agli amministratori**
- 7. Azione di responsabilità ex art. 2476**
- 8. Classificazione in bilancio degli immobili**



1.Le immissioni di utili occulti mascherata da finanziamento soci

come emerso nell'ordinanza della Cassazione n. 27352/2023.



Il finanziamento dei soci può nascondere una re-immissione di utili occulti, che porta inevitabilmente a contestazioni. Le società possono ricevere risorse dai soci senza aumentare il capitale sociale, ma è importante che tali finanziamenti siano regolari e giustificati per evitare problemi con l'Amministrazione Finanziaria.



Per evitare contestazioni, è fondamentale che le delibere assembleari e le scritture contabili supportino la legittimità del finanziamento soci.

In particolare, l'operazione deve essere contabilizzata nel bilancio della società per renderla opponibile ai terzi, compreso l'Erario.

I finanziamenti non giustificati possono essere considerati ricavi in nero e portare a contestazioni fiscali.



La società ha l'onere di provare la provenienza dei fondi utilizzati per il finanziamento dei soci, soprattutto in caso di importi rilevanti.

È importante disporre di documentazione adeguata per contrastare eventuali elementi indiziari contrari nelle contestazioni erariali e dimostrare che i soci avevano la disponibilità finanziaria per effettuare i finanziamenti.



2.Nomina dell'organo di controllo nelle Srl: nuovo appuntamento

Ritorna il momento di nominare, eventualmente, l'organo di controllo dopo aver verificato il superamento o meno dei parametri dimensionali presenti nei bilanci 2022 e 2023. Note dolenti per chi, essendovi tenuto lo scorso anno, non vi ha provveduto.

•La nomina è obbligatoria se la Srl supera i limiti dell'attivo, ricavi o dipendenti per 2 anni consecutivi.

•La cessazione dell'obbligo di nomina avviene se non si superano i limiti per 3 anni consecutivi.



Per le società che non hanno nominato l'organo di controllo entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci del 2022:

- ❖ **Il Tribunale può intervenire su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.**
- ❖ **Il Giudice decide il tipo di organo di controllo da nominare (sindaco unico/collegio sindacale o revisore) e il relativo compenso.**
- ❖ **Gli amministratori possono essere sanzionati con multe e rischiare la denuncia e la revoca.**



A fronte di numerose srl inadempienti rispetto a tale obbligo, i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi a partire dalla fine del 2023.

In particolare, prima di comunicare la mancata nomina al Tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito. Solo a seguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori provvederanno a segnalare il tutto ai competenti Tribunali.

Il Conservatore del Registro delle imprese di Firenze, nella lettera di sollecito, evidenzia che, in caso di mancata nomina dell'organo di controllo, il bilancio non sia depositabile.



Secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale, la mancanza della relazione del Collegio sindacale, quale atto confluyente nel procedimento di approvazione del bilancio d'esercizio e legato al bilancio medesimo da un nesso di consequenzialità necessaria, inciderebbe sulla validità della delibera assembleare di approvazione determinandone la mera "annullabilità" (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019, Trib. Milano n. 3432/2018 e Trib. Napoli 14 dicembre 2007). In quest'ultimo senso appare orientata anche la prevalente dottrina.

Tuttavia, secondo altra ricostruzione (cfr. Trib. Milano n. 11595/2015 e App. Milano 26 maggio 1998), dalla mancanza della necessaria relazione del Collegio sindacale scaturirebbe la "nullità" della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio. In particolare, motivo di nullità del bilancio – che si traduce nella nullità della delibera di approvazione per illiceità del suo oggetto – sarebbe il mancato esercizio del controllo sindacale sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori.



3. Bilancio 2023: possibili le assemblee a distanza



Estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'art. 106 del D.L. 18/2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30.04.2024.



•Proroga delle norme sulle assemblee sociali fino al 30.04.2024



•Modalità semplificate di convocazione delle assemblee



•Possibilità di voto e partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione



•Assemblee possono svolgersi solo tramite telecomunicazione senza presenza fisica



- Società devono rispettare i tempi di approvazione dei bilanci del 2023



- Nuove regole per la convocazione delle assemblee di associazioni e fondazioni



- Possibilità di utilizzare modalità telematiche per organi di amministrazione e controllo



- Espressione del voto per le Srl tramite consultazione scritta o consenso scritto




•Le Società con azioni quotate mantengono il rappresentante designato per le assemblee

•Possibilità di svolgere assemblee in videoconferenza secondo criteri di trasparenza e tracciabilità

•Legittimità delle clausole statutarie che consentono modalità virtuali per le assemblee

•Possibilità di intervenire in assemblee tramite mezzi audio-video conferenza con clausole statutarie appropriate.

4. Bilancio 2023: sospensione ammortamenti da esporre in nota integrativa



Sospensione degli Ammortamenti

01

Contesto normativo

Deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) c.c. permette la sospensione degli ammortamenti per gli esercizi finanziari, incluso il 2023.



Condizioni di applicazione

La deroga è legata a situazioni eccezionali di crisi come conflitti internazionali, problemi di approvvigionamento, o inflazione. La nota integrativa deve fornire una "motivazione" chiara per l'applicazione della deroga.

02


03

Impatto finanziario

Le società possono ridurre o eliminare l'ammortamento, mantenendo il valore di iscrizione delle immobilizzazioni. L'ammortamento non effettuato è registrato nel conto economico dell'esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario.



Aspetti Chiave e Riflessi Fiscali



NOTA BENE!

È importante ricordare di dettagliare la corretta motivazione nella nota integrativa e i benefici fiscali derivanti dalla scelta di sospensione degli ammortamenti





5. Bilancio 2023: approvazione e versamento imposte



TERMINI ADEMPIMENTI SOCIETA' CON ESERCIZIO COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Adempimenti	Scadenze	Termini	
		Ordinari	Proroga 180 giorni
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea	30.03.2024	29.05.2024
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori	entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea	30.03.2024	29.05.2024
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea	30.03.2024	29.05.2024
Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo	entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea	30.03.2024	29.05.2024
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati	entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea e fino a quando il bilancio non sia approvato.	14.04.2024	13.06.2024
Pubblicazione avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto	almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	14.04.2024	13.06.2024
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea	entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza (salvo diverso termine statutario)	21.04.2024	20.06.2024
Assemblea di approvazione del bilancio	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	29.04.2024	28.06.2024
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica)	entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio	29.04.2024	28.07.2024
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica	Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 il termine scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	15.10.2024	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	15.01.2025	

7. Compensi corrisposti agli amministratori



I compensi corrisposti agli amministratori

I compensi degli amministratori sono deducibili per la società secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 95, comma 5, Tuir, e quindi nel periodo d'imposta in cui sono corrisposti. Ciò al fine di "far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante" (circolare n. 57/E/2001).

Sostanzialmente, la normativa fiscale si preoccupa di assicurare una perfetta simmetria tra la tassazione del compenso in capo all'amministratore e la deduzione dello stesso in capo alla società. Tantoché, in caso di amministratori co.co.co., il principio di cassa allargata trova applicazione sia in capo al collaboratore, sia in capo al datore di lavoro.

Pertanto, i compensi percepiti/corrisposti entro il 12.1.2024 riferiti a prestazioni rese nel 2023:

- ❖ concorrono alla formazione del reddito dell'amministratore dell'anno 2023;
- ❖ sono deducibili dal reddito d'impresa della società del periodo d'imposta 2023.

Va da sé che il principio di cassa allargata non trova applicazione, quando l'amministratore opera come professionista; in tal caso opera il principio di cassa "puro".

I compensi corrisposti agli amministratori

Per dedurre fiscalmente il compenso degli amministratori, è necessario che la quantificazione di tale compenso sia espressamente indicata nello statuto o in una delibera assembleare separata.

Non è sufficiente che il compenso sia implicitamente incluso nella delibera di approvazione del bilancio, a meno che durante tale assemblea, che sia stata convocata esclusivamente per l'approvazione del bilancio, non sia stata anche discussa e approvata espressamente la proposta di determinazione del compenso.

La Corte di Cassazione nella recente sentenza del 25.03.2024 n. 8005 ha ribadito che la mancanza di una specifica delibera assembleare che approvi il compenso degli amministratori rende la deduzione fiscale del compenso non ammissibile.

I compensi corrisposti agli amministratori

La Suprema Corte ha stabilito che l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori. Pertanto, il difetto di specifica delibera dell'assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce.

7. Azione di responsabilità ex art. 2476



Azione di responsabilità

Ai sensi dell'art. 2476 comma 1 c.c., gli amministratori di srl rispondono verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. In tal caso, la responsabilità è di tipo personale, non estendendosi agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa e che, se a conoscenza dell'atto che si stava per compiere, abbiano espresso il proprio dissenso.

Ai sensi del successivo terzo comma, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione, un provvedimento cautelare di revoca.

Al riguardo secondo parte della dottrina sarebbe necessaria una decisione preventiva dei soci, in assenza della quale l'azione proposta sarebbe improcedibile. Secondo altri, invece, si potrebbe prescindere da tale decisione attribuendo statutariamente la competenza all'organo amministrativo.

Azione di responsabilità

Anche la giurisprudenza di merito è divisa. Secondo la ricostruzione prevalente, l'azione di responsabilità da parte della società dovrebbe essere esercitata avendo alla base una decisione dei soci (cfr., tra le altre, Trib. Milano n. 4017/2022, Trib. Torino 19 novembre 2019, Trib. Trento 10 giugno 2016 e Trib. Milano 13 gennaio 2005).

In senso contrario è orientata la recente sentenza del Tribunale di Roma n. 14944/2023, che conferma un suo precedente del 2015 (Trib. Roma n. 20844/2015) che ha stabilito che l'inadempimento dannoso degli amministratori di srl ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, senza passare da una apposita delibera assembleare che autorizzi l'esercizio dell'azione..

Si sottolinea come il rimedio in questione abbia natura contrattuale. Di conseguenza, mentre sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi, i pregiudizi concretamente sofferti e il nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno prospettato, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.

8. Classificazione in bilancio degli immobili



Classificazione in bilancio degli immobili

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 25.03.2024, n. 8048 individua i criteri di classificazione in bilancio degli immobili strumentali e ha rappresentato sul piano fiscale, la distinzione tra:

immobili strumentali: destinati, ex art. 43, c. 2 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, alla produzione propria o di terzi;

immobili – patrimonio: destinati al mercato locativo, ai sensi degli artt. 37 e 90 del Tuir;
immobili – merce: destinati al mercato della compravendita e caratterizzati dall'essere quelli al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa (Cass. nn. 19815/2019, 4417/2020 e 3103/2021).

Disponendo che la loro classificazione in bilancio debba avvenire sulla base della destinazione economica a essi impressa dall'imprenditore (Cass. nn. 4417/2020 e 3103/2021; Cass. sez. 5, n. 24720/2022).

Classificazione in bilancio degli immobili

Più specificamente per il giudice di Cassazione non ha rilevanza lo stato di ultimata edificazione, che, sul piano fiscale, assume valore del tutto neutro (Cass. n. 39817/2021), e neppure incide il fattore tempo che non rileva sino a quando non muta la natura del bene e la sua destinazione (Cass. n. 2154/2019).

In ordine poi alle società di costruzioni, la classificazione degli immobili tra i beni strumentali o tra i beni merce dipende dall'esclusiva scelta dell'imprenditore, non sindacabile dall'Amministrazione Finanziaria, salvo non costituisca un'operazione fraudolenta o inconciliabile con l'oggetto sociale (Cass. n. 16115/2007).

Classificazione in bilancio degli immobili

Inoltre, in ordine ai fabbricati finiti e pronti per la vendita essi devono essere classificati, se oggetto di locazione, alla voce immobilizzazioni, mentre se sfitti alla voce «rimanenze a disposizione della società ai fini della vendita», contabilmente raccordate all'attivo circolante (Cass. nn. 4417/2020 e 3103/2021) e soggette al criterio legale di valutazione di cui all'art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. (in base al costo di acquisto o di produzione o al valore di realizzo dedotto dall'andamento di mercato, se minore).

la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di redditi di impresa, la classificazione in bilancio degli immobili-merce, ossia di quelli destinati al mercato e al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, dipende dalla destinazione economica ad essi impressa nel concreto dall'imprenditore, per cui detti beni, quando non ancora ceduti, devono essere iscritti, se sfitti, alla voce rimanenze di magazzino, senza che assuma in sé alcuna rilevanza, ai fini dell'imposizione fiscale, la loro avvenuta ultimazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11631/2023).